



COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE ASILO - NIDO



TEL. ASILO NIDO: 0434/81310
COORDINATRICE: CENTIS FRANCA

(REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 07.03.2008)

INDICE

ART. 1 – ISTITUZIONE

ART. 2 – ENTI GESTORI E LORO FUNZIONE

ART. 3 – FINALITA' E FUNZIONI

ART. 4 – UTENZA E FORMULAZIONE GRADUATORIE DI AMMISSIONE

ART. 5 - DIMISSIONI

ART. 6 – CALENDARIO E ORARIO

ART. 7 – ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA SANITARIA E ASSICURAZIONI

ART. 8 – ORGANICO E FUNZIONI DEL PERSONALE

ART. 9 – AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

ART. 10 – ORGANI DI PARTECIPAZIONE

ART. 11 – COMITATO DI GESTIONE

ART.12 – COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

ART. 13 – ASSEMBLEA DEL PERSONALE

ART. 14 – ASSEMBEA DEI GENITORI

ART. 15 – RICETTIVITA' E STRUTTURE

ART.16 – RETTE DI FREQUENZA

ART. 1

ISTITUZIONE

- 1) *In conformità alle disposizioni della Legge 06/12/1971 n.1044 è istituito in San Vito al Tagliamento un Asilo Nido Comunale che si avvale, per la propria gestione ed amministrazione, della L.R. 26/10/1987 n.32, della L.R. 18/08/2005 n.20 e successivo regolamento del 27/03/2006 n. 087/Pres., con capienza di n.40 bambini compresi nella fascia di età dagli otto mesi ai tre anni. Tale capienza in relazione a quanto previsto all'allegato A) punto "B – Struttura e ricettività" del citato regolamento n.087/Pres. può essere aumentata del 10%.*

ART. 2

ENTI GESTORI E LORO FUNZIONI

- 1) *L'Asilo Nido è amministrato e gestito dal Comune di San Vito al Tagliamento, anche mediante convenzione con ditta privata che preveda l'assunzione da parte della medesima, di compiti gestionali. Il Comune di San Vito al Tagliamento a tutti gli effetti rimane "Ente Gestore" del servizio in quanto:*
 - *gestisce i contributi finanziari di cui alla vigente Legge Regionale;*
 - *approva il piano annuale di gestione del servizio, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria.*
- 2) *Qualsiasi convenzione si stipuli con altri Enti pubblici o privati è disciplinata da tutte le normative contenute nella vigente Legge Regionale e successivo regolamento di attuazione.*

ART.3

FINALITA' E FUNZIONI

- 1) *L'Asilo Nido è un servizio diurno, educativo e sociale di interesse pubblico che:*
 - a) *offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;*
 - b) *sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;*
 - c) *concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce ad integrare le differenze ambientali e socio-culturali.*
- 2) *Opera in stretta collaborazione con la famiglia e non in alternativa ad essa, integrandosi con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari rivolti alla prima infanzia.*
- 3) *Per una gestione partecipata del servizio deve essere favorita la presenza della famiglia in ogni occasione di programmazione e verifica.*
- 4) *Particolare importanza va data alla presenza della famiglia nella fase dell'inserimento del bambino nell'Asilo Nido e del reinserimento dopo la pausa estiva, assicurando le condizioni ottimali per un inserimento graduale che tenga conto delle esigenze di reciproco adattamento della famiglia e del bambino all'ambiente del nido.*

- 5) *Gli incontri e i colloqui con le famiglie devono essere frequenti soprattutto nella fase dell'inserimento per dare la possibilità di conoscere, discutere ed acquisire fiducia nei metodi del personale educativo e nel servizio in genere.*

ART. 4

UTENZA E FORMULAZIONE GRADUATORIE DI AMMISSIONE

- 1) *Hanno diritto all'ammissione all'asilo nido i bambini di età compresa fra gli otto mesi ed i tre anni, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.*
- 2) *Le nuove domande di ammissione per inizio di ogni anno scolastico, compilate su appositi moduli e correlate dagli allegati richiesti devono essere presentate all'Ufficio Ragioneria-Servizi del Comune, **entro il 31 maggio di ogni anno**. Indicativamente entro il **10 giugno** di ogni anno verrà formulata la graduatoria di ammissione per l'anno scolastico successivo per i bambini in possesso del requisito dell'età (fissato in almeno nove mesi compiuti alla data del 30 settembre) e che richiedano l'ammissione per l'inizio del nuovo anno scolastico. I bambini che compiono nove mesi successivamente alla data del 30 settembre, qualora nel corso dell'anno scolastico non si rendano disponibili dei posti, verranno inseriti nella graduatoria dell'anno scolastico successivo.*
- 3) *La priorità di ammissione all'asilo-nido è data ai bambini residenti nel Comune di San Vito al Tagliamento. Può essere prevista l'ammissione di bambini provenienti da altri Comuni fino a copertura dei posti disponibili, **previo esaurimento di tutte le richieste depositate di ammissione dei residenti**. Nel caso di ammissione di non residenti, verrà data priorità alle domande formulate da genitori che prestano attività lavorativa nel Comune di San Vito al Tagliamento.*
- 4) *Ferma restando la priorità ai residenti, tenuto conto che il nido può accogliere complessivamente n.40 bambini (aumentabili del 10%) e la ricettività ottimale è di massimo n.30 posti a tempo pieno, per le ammissioni si procederà in relazione alla disponibilità dei posti con precedenza alle richieste inoltrate per il tempo pieno fino alla copertura massima di n.30 posti; successivamente si procederà con le ammissioni per il part-time.*
- 5) *Successivamente alla priorità della residenza (a) stabilita dal precedente comma 3, la graduatoria per l'ammissione dei bambini al nido è formulata con le seguenti ulteriori priorità in ordine decrescente:*
- b) bambini disabili*
 - c) bambini in situazioni di disagio relazionale, familiare e socio-culturale*
 - d) bambini che vivono con un solo genitore*
 - e) bambini con entrambi i genitori che lavorano*
 - f) bambini aventi un'età, alla data originaria richiesta per l'ingresso al nido, inferiore ai 15 mesi*
 - g) data di presentazione della domanda.*
- In relazione alla presenza di domande per l'ingresso di gemelli, qualora in base ai criteri sopra determinati e alla disponibilità dei posti, abbia titolo all'accesso uno solo dei gemelli, viene data precedenza all'inserimento degli altri gemelli in deroga alla priorità "g) data di presentazione della domanda".*

- 6) *Per quanto riguarda l'ammissione di bambini disabili e/o in situazioni di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, la loro incidenza numerica non deve comunque essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione o da pregiudicare un'equilibrata funzionalità dell'asilo-nido. Tali domande, ai fini dell'efficacia del criterio di priorità, dovranno essere corredate da relazione effettuata dai servizi sociali e/o aziende per i servizi sanitari territoriali competenti. Verrà successivamente effettuata una valutazione sulla gravità del caso tra le educatrici operanti al nido, che stabilisca sia il rapporto numerico bambini-educatore per il gruppo per il quale è inserito il minore, sia l'opportunità di un operatore di sostegno. L'educatrice che nel proprio gruppo abbia inserito un bambino disabile e/o in situazione di disagio, si avvale anche del supporto tecnico di personale specializzato facente parte dei servizi territoriali competenti.*
- 7) *La graduatoria di ammissione di cui al comma 2 avrà validità – nel corso dell'anno scolastico di riferimento - fino all'esaurimento di tutte le richieste di residenti in San Vito al Tagliamento.*
- 8) *Ferma restando la graduatoria all'inizio dell'anno scolastico come previsto dal comma 7, **al fine di disciplinare l'accettazione di iscrizioni durante tutto l'anno in presenza di disponibilità di posti, la valutazione delle domande presentate viene fatta al momento della presenza del posto disponibile.** Si considera disponibile il posto alla data di ricezione/protocollazione della comunicazione del ritiro. In tale data quindi vengono prese in considerazione tutte le domande pervenute ufficialmente agli uffici entro il giorno precedente e che prevedono l'ingresso del bambino entro il 1° giorno lavorativo successivo al 15° giorno dalla data del ritiro. Qualora per tale periodo non siano depositate domande di utenti in possesso dei requisiti per l'ammissione, la procedura viene ripetuta fino alla copertura dei posti disponibili. Le domande vengono valutate secondo i medesimi criteri previsti dai commi precedenti. La graduatoria di cui al presente comma rimane valida nel corso dell'anno scolastico di riferimento fino all'esaurimento di tutte le richieste di residenti in San Vito al Tagliamento.*
- 9) *In presenza della non totale copertura dei posti al servizio si può procedere all'accoglimento delle domande senza formulazione di graduatoria, purchè l'ingresso effettivo del minore al servizio non sia superiore a 30 giorni.*
- 10) *L'ingresso di nuovi utenti nel corso dell'anno è ammesso fino ad un mese precedente la chiusura estiva del servizio.*

ART. 5 DIMISSIONI

- 1) *Le dimissioni dei bambini avvengono nell'anno del compimento del terzo anno di età e di norma sono effettuate entro la chiusura del periodo estivo dello stesso anno.*
- 2) *I bambini frequentanti che compiono il terzo anno di età durante l'attività del nido possono usufruire del servizio fino alla chiusura dell'anno in corso. Può essere autorizzata la frequenza di bambini di età superiore ai tre anni, su richiesta della famiglia motivata da relazione dei servizi sociali territoriali competenti, ed in relazione alla fase di sviluppo attraversata dal bambino prima di accedere alla Scuola Materna.*
- 3) *In qualsiasi caso la dimissione del bambino è prevista in concomitanza con la possibilità di ammissione alla Scuola Materna.*

- 4) *In caso di dimissioni di bambini nel mese precedente la chiusura estiva del servizio, non sono ammessi nuovi inserimenti, nell'intento di assicurare un adeguato funzionamento del servizio.*
- 5) *Ogni dimissione dal nido dovrà essere notificata almeno 15 giorni prima del ritiro effettivo dal servizio, su apposito modulo da ritirarsi all'Ufficio Comunale preposto; tale modulo dovrà essere ivi riconsegnato debitamente compilato. La retta di frequenza verrà comunque calcolata per 15 giorni dalla presentazione del ritiro dal servizio.*

ART. 6 CALENDARIO E ORARIO

- 1) *L'Asilo Nido resta aperto per un periodo non superiore agli 11 mesi all'anno; l'orario giornaliero di utilizzo del servizio non può essere superiore alle 10 ore. Qualora i genitori abbiano entrambi comprovate necessità lavorative, il limite di 10 ore può essere superato.*
- 2) *Il servizio funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30. Tale orario potrà con atti gestionali essere ampliato alle ore 18,00. La convenzione con la ditta privata potrà consentire alla stessa di offrire, quali servizi aggiuntivi, prolungamenti degli orari sopraindicati nonché l'erogazione del servizio anche in periodi di chiusura. Tali servizi aggiuntivi saranno riservati alle famiglie che volontariamente vorranno usufruirne, previo pagamento di una retta aggiuntiva, disciplinata nella convenzione e comunque in regime di tariffe sorvegliate. Durante i periodi di servizio aggiuntivo, dovrà essere garantito il rispetto di tutti gli standards del servizio.*
- 3) *Il servizio di asilo-nido verrà chiuso in via ordinaria per complessivi mesi uno all'anno, secondo un calendario stabilito dal Comune, sentito il Comitato di Gestione. Resta salva la possibilità di erogazione in tale periodo di servizi aggiuntivi di cui all'art. 6) comma 2.*
- 4) *In fase di reinserimento dopo la pausa estiva e per un periodo non inferiore ai 5 giorni, la permanenza del bambino al Nido è della sola mattinata.*
- 5) *Nel periodo di primo inserimento è necessaria la presenza rassicurante di uno dei genitori; tale periodo è scaglionato in tempi e modalità stabilite dagli educatori nel rispetto delle esigenze della famiglia, dei tempi e delle risposte di ogni singolo bambino.*

ART. 7 ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA SANITARIA E ASSICURAZIONI

- 1) *La vigilanza igienico-sanitaria è espletata dall'A.S.S. territoriale a mezzo del proprio personale tecnico e sanitario. All'atto della ammissione i genitori devono dichiarare la situazione vaccinale del minore. Dovranno inoltre presentare un certificato del pediatra in presenza di situazioni patologiche che comportino particolari attenzioni nell'inserimento del bambino nella comunità (quali ad esempio celiachia, diabete, allergie, intolleranze alimentari, ecc.).*
- 2) *Per l'assistenza psicopedagogia, sanitaria ed alimentare il Nido potrà avvalersi della consulenza di personale specializzato convenzionato direttamente con l'Amministrazione Comunale.*

- 3) *Tutti i bambini accolti nel Nido, per la durata della loro permanenza nella struttura, sono assicurati con i rischi di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.*

ART. 8
ORGANICO E FUNZIONI DEL PERSONALE

- 1) *Al personale dipendente del Comune che presta servizio nell'Asilo Nido, si applicano gli istituti contrattuali e normativi previsti per il Comparto delle Autonomie locali, ivi comprese le norme di assunzione.*
- 2) *Il personale del servizio, deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente Legge Regionale.*
- 3) *Gli educatori sono operatori che nei Nidi rispondono agli obiettivi di armonico sviluppo psico-fisico, di socializzazione del bambino nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia. Ad essi competono altresì le operazioni di igiene e pulizia del bambino nonché la somministrazione del pasto.*
- 4) *L'attività del personale educativo sarà coordinata da un responsabile, che avrà compiti di coordinamento delle attività socio-pedagogiche e ludiche realizzate nel Nido. Tale figura sarà nominata dal Comune.*
- 5) *Il personale addetto ai servizi generali presente nel Nido svolgerà i compiti di cui alla L.R. 20/2005 e relativo regolamento D.P.Reg. 087/Pres. del 27/03/2006.*
- 6) *Il servizio di mensa potrà essere gestito anche in forma centralizzata secondo modalità da definirsi nella convenzione. Dovrà in ogni caso essere garantito all'interno del Nido, un servizio di cucina per le esigenze particolari o immediate dell'utenza nonché, in generale, per tutte le esigenze legate all'età dei bambini che non possono opportunamente venire soddisfatte con la gestione centralizzata.*
- 7) *Tutto il personale nelle modalità concordate, è partecipe alla gestione del Nido mediante:*
- a. le riunioni periodiche;*
 - b. gli incontri con l'Amministrazione Comunale, con gli operatori sociali, con i genitori dei bambini e con il Comitato di Gestione;*
 - c. corsi di aggiornamento indetti dall'Amministrazione Comunale o altri Enti che abbiano dato la propria adesione.*

Questo avrà influenza estremamente favorevole nella formazione e qualificazione del personale garantendo una omogeneità dei metodi di educazione.

Tutto il personale, in caso di necessità, nell'esplicamento dei specifici compiti affidategli, è tenuto a concorrere al buon funzionamento del Nido e comunque ad assicurare la globale responsabilità educativa.

- 8) *Il rapporto numerico educatore-bambini, nel rispetto della vigente normativa regionale, deve consentire l'organizzazione in piccoli gruppi educativi per favorire l'interazione tra bambini di diverse età ed abilità. Tali gruppi, nel rispetto delle singole individualità, sono costituiti con riferimento allo sviluppo e all'autonomia raggiunta dai bambini, nonché all'attività progettata.*

E' possibile l'organizzazione in sezioni per fasce di attività miste, sulla base di specifici progetti pedagogici.

- 9) *In caso di assenza del personale per una qualsiasi causa che alteri il rapporto bambini-educatore, deve essere garantita l'immediata sostituzione del personale assente. Per il rispetto della continuità didattica, gli incarichi di sostituzione del personale, vengono di preferenza conferiti alle stesse educatrici.*

ART. 9 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

- 1) *L'Ente gestore in collaborazione con gli educatori deve attuare annualmente corsi di aggiornamento, assicurare la formazione permanente del personale educativo operante nell'Asilo Nido, sulla base dei programmi approvati dalla Regione attraverso il Comitato di Coordinamento Pedagogico. La convenzione con la ditta privata dovrà contenere apposite norme che consentano al personale da essa dipendente le opportune forme di aggiornamento professionale.*
- 2) *Corsi differenziati di aggiornamento devono essere previsti per il restante personale operante nell'Asilo Nido.*
- 3) *Corsi da attuare con tutto il personale dell'Asilo Nido sono previsti qualora vi sia richiesta motivata dal raggiungimento di obiettivi qualificanti e organizzativi per la struttura stessa e comunque utili alle dinamiche del processo educativo del Nido.*

ART. 10 ORGANI DI PARTECIPAZIONE

- 1) *Al fine di una gestione qualificante del servizio sono previsti i seguenti organi di partecipazione:*
1. *Comitato di Gestione*
 2. *Assemblea del personale*
 3. *Assemblea dei genitori.*

ART. 11 COMITATO DI GESTIONE

- 1) *Il Comitato di Gestione viene nominato dal Comune ed è così composto:*
- *Sindaco o suo delegato*
 - *3 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale di cui 1 della minoranza*
 - *3 rappresentanti dei genitori espressi dall'Assemblea dei genitori*
 - *n.1 dipendente comunale con qualifica di coordinatore*
 - *n.1 rappresentante della ditta convenzionata.*
- 2) *Fa parte del Comitato di Gestione, e assume funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile della struttura comunale competente o suo delegato.*

- 3) *Il Comitato di Gestione dura in carica 3 anni ed elegge nel suo seno il proprio presidente. La non appartenenza all'Assemblea delle famiglie degli utenti, comporta automaticamente la decadenza da membro del Comitato di Gestione.*
- 4) *Il componente del Comitato di Gestione che per tre volte consecutive non intervenga alla riunioni senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal Comitato stesso.*

ART. 12 COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

- 1) *Il Comitato di Gestione formula proposte ed esprime pareri all'Ente Gestore su ogni aspetto gestionale ed amministrativo dell'Asilo Nido.*
- 2) *Spetta in particolare al Comitato:*
 - *promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione dell'Asilo Nido;*
 - *collaborare alla definizione degli indirizzi pedagogici ed organizzativi del servizio;*
 - *presentare all'Ente gestore proposte e suggerimenti per il funzionamento del servizio, esprimendo in particolare pareri sull'orario giornaliero del servizio e sul calendario annuale;*
 - *promuovere iniziative di carattere culturale nei confronti della comunità territoriale.*

ART. 13 ASSEMBLEA DEL PERSONALE

- 1) *L'Assemblea del Personale è costituita da tutti gli operatori dell'Asilo Nido. E' convocata su richiesta del personale o dell'Amministrazione.*
- 2) *All'Assemblea del Personale spettano i seguenti compiti:*
 - *formulare pareri e proposte all'Ente gestore in merito al Piano Annuale di attività Socio-Pedagogiche e verificarne l'attuazione;*
 - *proporre iniziative per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori;*
 - *discutere argomenti organizzativi legati alle mansioni del personale addetto ai servizi svolti all'interno della struttura.*

ART. 14 ASSEMBLEA DEI GENITORI

- 1) *I genitori si riuniscono in Assemblea in via ordinaria su convocazione della Coordinatrice, del Comitato di gestione e/o di 1/3 dei genitori. In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata anche dai rappresentanti dei genitori del Comitato di Gestione.*
- 2) *I compiti dell'Assemblea dei genitori sono:*
 - *eleggere i propri rappresentanti in seno al Comitato di Gestione;*
 - *discutere gli indirizzi pedagogici ed organizzativi del Nido.*

3) *L'Assemblea si terrà presso l'Asilo Nido o altra sede messa a disposizione dal Comune.*

ART. 15
RICETTIVITA' E STRUTTURE

- 1) *Gli spazi interni, nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla legge regionale, devono essere strutturati per rispondere ai bisogni delle diverse età dei bambini e per rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.*
- 2) *E' assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza dell'Asilo Nido dotata di alberatura e di attrezzature sufficienti per la permanenza e i giochi dei bambini.*
- 3) *Gli spazi e la struttura all'interno e all'esterno devono essere in grado di rispondere ai requisiti estetici e devono salvaguardare i bambini da tutti gli eventuali rischi infortunistici.*
- 4) *L'Asilo Nido, si articola di norma in tre gruppi di lavoro in relazione all'età dei bambini, al loro sviluppo psicofisico, ai programmi educativi adottati; i gruppi sono così divisi:*
 - *gruppo bambini piccoli (da 8 mesi a 12 mesi orientativamente);*
 - *gruppo bambini medi (da 13 mesi a 20 mesi orientativamente);*
 - *gruppo bambini grandi (da 21 mesi a 36 mesi orientativamente).*

ART. 16
RETTE DI FREQUENZA

- 1) *Le rette di frequenza al servizio di asilo-nido vengono determinate ed applicate con separato regolamento.*